



COMUNE DI MARIGLIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

I.MU. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2017

Visti, in particolare, l'art. 1 della L. n. 147/2013, gli art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, l'art. 10 del D.L. 8.4.2013, n. 35, l'art. 2 del D.L. 102/2013 e l'art. 1, commi 10 e 15, della L. n. 208/2015;

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO CHE

entro il **16 GIUGNO 2017** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (I.MU.) dovuta per l'anno d'imposta 2017, che deve essere pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno 2016.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. **Soggetti passivi** sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione (coniuge superstite, coniuge assegnatario della casa coniugale), enfiteusi o superficie sull'immobile.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, ovvero fabbricati, aree fabbricabili, terreni.

Si ricorda che l'imposta non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- alle unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti anagraficamente;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, del 22 aprile 2008;

- alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP).

Base imponibile:

- *Fabbricati:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5% e con l'applicazione dei seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Aree fabbricabili:* il **valore imponibile** è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
- *Terreni:* il **valore imponibile** è dato dal reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.

Si ricorda che, a decorrere dall'anno 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante), che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso comune, a figli o genitori (comodatari)

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo un'altra unità ad uso abitativo nello stesso comune, adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tutte le condizioni riportate sono necessarie, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse comporta l'impossibilità di godere dell'agevolazione.

E' considerata **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare (coniugi non legalmente separati)** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, classificata nella categoria catastale A/1-A/8 o A/9, compete una detrazione di imposta di € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è destinata ad abitazione principale.

La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977.

Aliquote: il versamento della prima rata deve eseguirsi applicando le aliquote e le detrazioni vigenti nei 12 mesi dell'anno precedente, vale a dire quelle dell'anno 2016. Le aliquote in vigore per l'anno 2017 devono applicarsi solo in sede di pagamento del saldo. Si riportano le aliquote vigenti nel 2016:

Fattispecie	Aliquote anno 2016
Abitazione principale e pertinenze (cat. catastale A1-A8 o A9)	0,40%
Aliquota base	1,06%

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando al valore imponibile come sopra determinato l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1-A8 e A9). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Il versamento deve essere effettuato interamente in favore del Comune, fatta eccezione per **gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D**, per i quali il tributo deve invece calcolarsi come segue:

- Quota statale: applicando l'aliquota dello 0,76%;
- Quota comunale: applicando in sede di prima rata l'aliquota dello 0,30%.

Pagamento: Il versamento dell'imposta può essere eseguito **a mezzo modello F24 oppure mediante bollettino di conto corrente postale.**

In caso di pagamento a mezzo modello F24, dovranno essere utilizzati i codici tributo sotto indicati, separando la quota comunale da quella statale:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertin. (cat.catast. A1-A8-A9)	3912	=====
Terreni	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Immobili cat. D	3930	3925
Altri fabbricati (escluso fabbricati rurali strumentali)	3918	=====

Il codice Comune/Ente è E955. L'importo da versare per ciascun rigo deve essere arrotondato all'euro inferiore per importi minori di 50 centesimi) o all'euro superiore per importi pari o maggiori di 50 centesimi.

Non deve essere effettuato il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore ad € 3,00.

In caso di versamento a mezzo bollettino di conto corrente postale, quest'ultimo è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, riporta il numero di conto corrente 1008857615, è valido indistintamente per tutti i comuni, ed è intestato "Pagamento IMU". Lo stesso bollettino dovrà essere compilato in ogni sua parte, indicando il **codice catastale E955**, l'importo dovuto ed i dati anagrafici, comprensivi di **codice fiscale**.

Al fine di facilitare il calcolo dell'imposta dovuta, è possibile utilizzare un programma appositamente predisposto e disponibile sul sito internet del Comune. Sul medesimo sito si possono reperire ulteriori informazioni e la modulistica.

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il **30/06/2017**, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale, per gli immobili per i quali il possesso ha avuto inizio nell'anno 2016 o nello stesso anno sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale.

Per maggiori informazioni:

Comune di Marigliano - Ufficio Tributi - Piazza Municipio

Orario di ricevimento al pubblico: Martedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

E-mail certificata: ragoneria.marigliano@pec.it

sito internet: comunemarigliano.it

Tel.: 0818858218; fax: 0818858152